



REPUBBLICA ITALIANA

STATUTO

Azienda Speciale LAVORITALIA

(art. 7, c. 1 lett. d) D. Lgs. n.175/16)

Approvato con Delibera n. 97/21 EP del 30 novembre 2021

Fondo Nazionale Sviluppo

Ministero dello Sviluppo Economico - Protocollo 428288 Registro Ufficiale AOO AOO_PIT

STATUTO AZIENDA SPECIALE LAVORITALIA

1. DENOMINAZIONE

- 1.1 È costituita, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lett. d) Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l'azienda speciale in forma società a responsabilità limitata denominata CONSORZIO NAZIONALE LAVORITALIA s.r.l., enunziabile anche semplicemente LAVORITALIA.

2. SEDE

- 2.1 La società ha sede nel Comune di Roma (RM), all'indirizzo iscritto nel registro delle imprese.

- 2.3 È facoltà dell'organo amministrativo istituire altre unità locali ovvero trasferire la sede sociale e la sede secondaria, ove istituita, nell'ambito del citato Comune.

- 2.4 L'istituzione di sedi secondarie e il trasferimento della sede sociale in un comune diverso rientrano nella competenza dei soci.

3. OGGETTO

- 3.1 La società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, delle attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale, e più specificamente: promozione e attuazione di politiche attive del lavoro innovative, cofinanziate con risorse pubbliche attraverso anche l'ente promotore Fondo Nazionale Sviluppo e finalizzate alla stabilizzazione e sviluppo occupazionale, alla riconversione industriale, al supporto produttivo e logistico alle imprese, anche mediante acquisizione della gestione di settori e cicli produttivi con conferimento di elevato know-how tecnico e gestionale, tutoraggio e formazione professionale finalizzata all'acquisizione di elevati standard tecnologici ed implementazione skills human resources, implementazione attiva delle politiche di sviluppo e crescita del Governo e dei principali stakeholders nazionali, formazione universitaria e post-universitaria, servizi culturali, formazione extra-scolastica, servizi strumentali alle imprese sociali e da enti composti al 70% da imprese sociali, servizi per il lavoro di cui al Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n.276 e s.m.i.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, funzionalmente connesse con la realizzazione dello scopo sociale, ivi compresa, fra l'altro, la stipulazione con qualsiasi persona fisica o giuridica, società, ente, nazionale od estero, di aperture di credito, anticipazioni bancarie, sconti, fidi bancari, mutui ed in genere ogni operazione di finanziamento ed assicurazione.

la società potrà partecipare a società, istituti, associazioni ed organismi anche consortili, in qualsiasi forma costituiti, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti nello statuto. la società potrà inoltre concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed in genere garanzie a favore e nell'interesse degli associati, emettere titoli di debito e strumenti finanziari compatibilmente alle previsioni del TUF e del TUB, nonché esercitare qualsiasi attività, effettuare qualsiasi operazione e compiere ogni altro atto ritenuto dall'organo amministrativo necessario e/o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.

- 3.2 La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. Potrà inoltre rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali, purché direttamente connesse con l'oggetto sociale.

Tutte tali attività potranno essere svolte in via non esclusiva o prevalente nel rispetto delle vigenti norme in materia di attività riservate.

4. DURATA

- 4.1 La durata della società è illimitata.

- 4.2 E' facoltà dei soci prorogare la durata della società, anche ove sia stata comunicata la disdetta nel caso di proroga tacita della durata. Spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del codice civile.

5. CAPITALE SOCIALE

- 5.1 Il capitale sociale è pari ad euro 10.000.000,00 ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del codice civile.

- 5.2 I conferimenti possono eseguirsi, oltre che in denaro, anche nelle altre forme previste dal codice civile (beni in natura, crediti, polizze di assicurazione, fidejussioni bancarie, anche in garanzia di prestazioni di servizi, prestazioni d'opera, ecc).

6. AUMENTO DI CAPITALE

- 6.1 Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata, anche nel caso in cui si tratti delle particolari categorie di quote partecipazione previste dall'art. 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

- 6.2 Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione deve essere esercitato dai soci entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società.

- 6.3 Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

- 6.4 Le quote emesse in sede di aumento del capitale possono essere destinate, in tutto o in parte, alla sottoscrizione di terzi, salvo che nell'ipotesi di ricostituzione del capitale a seguito di perdite di cui all'art. 2482-ter del codice civile; in tal caso ai soci dissenzienti spetta il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del medesimo codice.

- 6.5 All'organo amministrativo spetta, fino alla data del 31/12/2025 il potere di aumentare il capitale sociale in una o più volte, anche mediante emissione delle particolari categorie di quote di partecipazione previste dall'art. 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, fino e non oltre il limite di euro 50.000.000,00, con la facoltà di escludere il diritto dei soci di sottoscrivere le quote di nuova emissione e la facoltà di attribuire ai soci partecipazioni determinate in misura non proporzionale ai conferimenti.

7. TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI FINANZIARI

- 7.1 La società può emettere titoli di debito nominativi:
- 7.2 I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione si applica l'art. 2483, comma 2, del codice civile.
- 7.3 La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve indicare le condizioni del prestito e le modalità del rimborso; essa deve essere in ogni caso verbalizzata da notaio e iscritta a cura degli amministratori nel registro delle imprese.
- 7.4 La società può procedere, sulla base di apposito regolamento soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese, predisposto in ottemperanza al modello uniforme approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, alla emissione degli specifici strumenti finanziari previsti dall'art. 26, comma 7, del decreto-legge 179/2012, con decisione dell'organo amministrativo adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

8. QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE

- 8.1 Le quote di partecipazione al capitale sociale possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale.
- 8.2 Le quote di partecipazione al capitale sociale possono consistere, oltre che nelle ordinarie categorie di quote previste dall'art. 2468, commi 1 e 2 del codice civile, anche nelle particolari categorie di quote previste, per le start-up innovative, dall'art. 26 del decreto-legge 179/2012, emesse sulla base di apposito regolamento predisposto in ottemperanza al modello uniforme approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. Ove ricorra tale eventualità, tali categorie di quote possono, in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, comma 1, del codice civile, costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso portali per la raccolta di capitali di cui all'art. 30 del medesimo decreto-legge 179/2012.
- 8.3 La società non è soggetta, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto-legge 179/2012, al divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni previsto dall'art. 2474 del codice civile, purché tali operazioni siano compiute in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.
- 8.4 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Tale statuizione può essere derogata nel caso in cui sia stata decisa l'emissione delle particolari categorie di quote previste, per le start-up innovative, dall'art. 26 del decreto-legge 179/2012.
- 8.5 E', altresì, consentita, ai sensi dell'art. 2468, comma 3, del codice civile, l'attribuzione a singoli soci di diritti particolari relativi all'amministrazione della società o alla distribuzione degli utili. Detti diritti particolari possono essere modificati, fermo il disposto dell'art. 2473 del medesimo codice, solo con il consenso di tutti i soci.
- 8.6 I "particolari diritti" attribuibili ai sensi dell'art. 2468, comma 3, del codice civile possono consistere, nel potere di autorizzare operazioni degli amministratori per importi superiori ad euro 100.000,00.
- 8.7 Il trasferimento delle quote di partecipazione per atto tra vivi da parte del socio cui siano attribuiti tali particolari diritti non l'attribuzione al soggetto acquirente degli stessi diritti già spettanti in capo al socio alienante.
- 8.8 In caso di successione mortis causa, sia a titolo universale che a titolo particolare, detti particolari diritti si estinguono.

9. TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

- 9.1 Il trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale per atto tra vivi è subordinato al gradimento espresso dai soci rappresentanti la maggioranza assoluta del capitale sociale, escludendo dal computo il socio la cui quota sia oggetto di trasferimento sulla base dei seguenti requisiti: insussistenza, in capo all'aspirante acquirente, di una situazione di palese conflitto di interessi.
- 9.2 Non sono sottoposti al giudizio di gradimento i trasferimenti che avvengano tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa.
- 9.3 Non sono, altresì, sottoposti a giudizio di gradimento i trasferimenti che avvengano a favore di altri soci, del coniuge, dei parenti dell'alienante entro il terzo grado e dei suoi affini entro il secondo.
- 9.4 Il socio che intende effettuare il trasferimento deve comunicare la propria intenzione ai componenti dell'organo amministrativo, evidenziando gli estremi di quanto è oggetto di alienazione, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e il termine di stipula dell'atto traslativo
- 9.5 Entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione l'organo amministrativo comunica al socio alienante e al terzo potenziale acquirente la decisione adottata in merito al gradimento evidenziando, in caso di diniego, le ragioni dello stesso. In mancanza di risposta entro il termine sopra indicato, il gradimento si intende concesso.
- 9.6 Se il gradimento viene negato, al socio alienante compete il diritto di recesso, da esercitarsi ai sensi dell'art. 2473 del codice civile.

10. RECESSO DEL SOCIO

- 10.1 Il diritto di recesso compete al socio che non ha consentito al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società, alla fusione o scissione della società, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo, al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, comma 3, del codice civile ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.
- 10.2 Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione ai componenti dell'organo amministrativo mediante documento informatico sottoscritto digitalmente inoltrato via posta elettronica certificata entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso stesso. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo per i soci stessi al diritto di recesso.
- 10.3 Nella sua comunicazione il socio recedente deve indicare:
 - i) la decisione o l'evento che giustificano il recesso;
 - ii) le sue generalità;
 - iii) il valore nominale della quota di partecipazione al capitale sociale per la quale il diritto di recesso viene esercitato. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui il messaggio di posta elettronica certificata inviato dal socio recedente è ricevuto dall'indirizzo di posta elettronica certificata dei componenti dell'organo amministrativo.
- 10.4 Ricevuta la dichiarazione scritta di recesso e determinato il valore di liquidazione della partecipazione, gli amministratori devono darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine congruo, ma in ogni caso non superiore a giorni 60, per manifestare la propria disponibilità, mediante comunicazione tramite posta elettronica certificata inoltrata agli amministratori

medesimi, ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

11. DECISIONI DEI SOCI

- 11.1 Sono di competenza dei soci:

i) le decisioni sui seguenti argomenti:

- 1) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori;
- 3) la nomina, ove ne ricorrano i presupposti, dell'organo di controllo o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci

ii) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;

iii) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci.

12. MODALITÀ DI ADOZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI

- 12.1 Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'art. 2479-bis del codice civile e di quanto disposto dal presente statuto.

13. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

- 13.1 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche su richiesta dei soci rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale, mediante avviso nella forma del documento informatico sottoscritto digitalmente inoltrato all'indirizzo di posta elettronica certificata dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

14. PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

- 14.1 La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico, al presidente del consiglio di amministrazione, al più anziano tra gli amministratori plurimi non riuniti in collegio, oppure, in mancanza, alla persona designata dai soci a maggioranza semplice del capitale presente.

- 14.2 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

- 14.3 L'assemblea può svolgersi, ove ciò sia autorizzato dai soggetti di cui al punto 14.4 in fase di convocazione, anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e video collegati, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale. In tali casi la riunione si intende svolta nel luogo in cui si trova il presidente.

- 14.5 In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

15. DECISIONI DEI SOCI - QUORUM

- 15.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente. Nei casi in cui il codice civile o leggi speciali prevedono quorum deliberativi qualificati, e fatte salve specifiche eccezioni previste nel presente "statuto", si applicano detti quorum, dei quali qui di seguito si riporta un elenco con valore esemplificativo:

- 1) casi previsti dai numeri 4 (modificazioni dell'atto costitutivo) e 5 (decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci) dell'art. 2479, comma 2, del codice civile (voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale)
- 2) rinuncia e transazione dell'azione di responsabilità di cui all'art. 2476 del codice civile (maggioranza dei due terzi del capitale sociale, nonché mancata opposizione di soci rappresentanti almeno un decimo del capitale sociale)
- 3) modifica dei diritti particolari accordati ai soci ai sensi dell'art. 2468, comma 3, del codice civile (consenso unanime dei soci)
- 4) trasformazione eterogenea ai sensi dell'art. 2500-septies del codice civile (voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata)
- 5) nomina e revoca liquidatori e determinazione dei criteri di liquidazione ai sensi dell'art. 2487 del codice civile (quorum deliberativo modificazioni statutarie - voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale)
- 6) revoca dello stato di liquidazione ai sensi dell'art. 2487-ter del codice civile (quorum deliberativo modificazioni statutarie - voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale)
- 7) trasformazione in società di persone ai sensi dell'art. 2500-sexies del codice civile (quorum deliberativo modificazioni statutarie - voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale - e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata)
- 8) fusioni e scissioni ai sensi, rispettivamente, dell'art. 2502 e dell'art. 2506-ter, ultimo comma del codice civile (quorum deliberativo modificazioni statutarie - voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale)
- 9) riduzione del capitale sociale in caso di perdite, ai sensi dell'art. 2482-bis del codice civile (quorum deliberativo modificazioni statutarie - voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale).

16. ASSEMBLEA DEI SOCI - VERBALIZZAZIONE

- 16.1 Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e, se del caso, dal notaio. Il verbale deve indicare:

- i) la data dell'assemblea;
- ii) anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- iii) le modalità e il risultato delle votazioni, consentendo, anche per allegato, l'identificazione dei voti favorevoli, astenuti o dissenzienti.

- 16.2 Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

- 16.3 Il verbale deve essere trascritto tempestivamente a cura degli amministratori nel libro delle decisioni dei soci, ai sensi dell'art. 2478 del codice civile.

17. AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

- 17.1 La società può essere amministrata, alternativamente, secondo una delle seguenti modalità:

i) da un amministratore unico;

ii) da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 2 a un massimo di 9 membri;

iii) da più amministratori con metodo disgiuntivo, nel numero minimo di: 2 e massimo di: 5;

iv) da più amministratori con metodo congiuntivo, nel numero minimo di: 2 e massimo di: 3

- 17.2 In ogni caso la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 del codice civile sono di competenza dell'organo amministrativo.

- 17.3 La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione compete ai soci, che decidono a maggioranza assoluta del capitale sociale.

- 17.4 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

- 17.5 Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.

- 17.6 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina. Nel caso in cui la cessazione sia prevista ad una data determinata, l'organo amministrativo si intende tacitamente confermato di anno in anno, salva l'adozione di una decisione in senso contrario assunta, entro il mese precedente alla data di scadenza o nell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio, ove la scadenza coincida con la data di approvazione del bilancio, da parte dei soci rappresentanti almeno il 51,00 per cento del capitale sociale. Si applica l'art. 13 del presente statuto.

- 17.7 Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno degli amministratori all'atto della nomina. Con la medesima maggioranza possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento secondo le modalità stabilite all'atto della nomina.

- 17.8 Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni

- 17.9 Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica:

l'intero organo amministrativo decade e deve essere promossa la decisione dei soci per la sua integrale sostituzione. Fino all'adozione di tale decisione l'organo di amministrazione decaduto può compiere solo atti di ordinaria amministrazione.

18. AMMINISTRAZIONE AFFIDATA CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE

- 18.1 In caso di amministrazione disgiunta, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere. Tale opposizione deve essere espressa prima che l'operazione sia compiuta. I soci, con il voto favorevole di una maggioranza rappresentante almeno la metà del capitale sociale, decidono sull'opposizione. Laddove le previsioni del codice civile o del presente statuto prevedono l'adozione di determinate decisioni «da parte dell'organo amministrativo», gli amministratori operanti secondo la modalità in esame procedono congiuntamente e all'unanimità.

- 18.2 In caso di amministrazione congiunta, occorre il consenso unanime, sulle decisioni, di tutti gli amministratori, manifestato per iscritto.

19. ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 19.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce nella sede sociale, salvo espressa, specifica e concorde decisione di tutti i soggetti richiamati al punto successivo.
- 19.2 Il consiglio è convocato dal presidente con avviso da inoltrarsi, almeno 7 giorni prima dell'adunanza, tramite posta elettronica certificata, a ciascun amministratore, nonché all'organo di controllo o al revisore, se nominati. Nei casi di urgenza il suddetto termine è abbreviato a tre giorni.
- 19.3 Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso, nonché l'organo di controllo o il revisore, se nominati, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- 19.4 Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi, ove lo consenta l'avviso di convocazione, anche con gli intervenuti diversi dal presidente dislocati in altri luoghi, rispetto alla sede sociale, purché collegati in modalità audio-video e a condizione che sia rispettato in modo compiuto e corretto il metodo collegiale. In ogni caso la riunione si intende svolta nel luogo in cui sia presente il presidente.
- 19.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.
- 19.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente, purché il consiglio di amministrazione sia composto, nel momento della decisione, da più di due membri.
- 19.7 Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente.
- 19.8 Il verbale deve indicare:
 - i) la data dell'adunanza;
 - ii) l'identità dei partecipanti;
 - iii) il risultato delle votazioni, con evidenza dei favorevoli, degli astenuti e dei contrari
 - iv) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni concernenti gli argomenti all'ordine del giorno.

20. TRASCRIZIONE DELLE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI

- 20.1 Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione, dall'amministratore unico, ovvero dagli amministratori plurimi operanti congiuntamente o disgiuntamente devono essere tempestivamente trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori.

21. POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

- 21.1 L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'art. 2479 del codice civile.
- 21.2 L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge ai soci è comunque di competenza dell'organo amministrativo.

22. RAPPRESENTANZA SOCIALE

- 22.1 La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio:
 - i) nel caso in cui sia adottata la forma di amministrazione collegiale, spetta al presidente del consiglio di amministrazione;
 - ii) nel caso in cui sia adottata la forma di amministrazione mediante amministratore unico, spetta a quest'ultimo;

- iii) nel caso in cui sia adottata la forma di amministrazione plurima congiunta, spetta agli amministratori, congiuntamente;
 - iv) nel caso in cui sia adottata la forma di amministrazione plurima disgiunta, spetta a ciascuno degli amministratori, salvo nei casi previsti al punto 20.1, in cui spetta agli amministratori congiuntamente
- 22.2 L'organo amministrativo può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

23. NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE

- 23.1 Occorrendo le previsioni di cui all'art. 3 comma 2 Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175 o di cui all'art. 2477, comma 3, del codice civile, l'assemblea nomina un organo di controllo o un revisore.
- 23.2 L'assemblea può, altresì, delegare l'organo amministrativo a provvedere ai sensi del comma precedente.

24. DESTINAZIONE DEGLI UTILI

- 24.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, una volta dedotte le quote da destinare a riserva legale, non possono essere distribuiti, fino a quando permane l'iscrizione della società nella sezione speciale del registro delle imprese relativa alle start-up innovative.

25. SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

- La società si scioglie al ricorrere di una delle ipotesi previste dall'art. 2484, comma 1, numeri da 1 a 6, del codice civile.

26. COMUNICAZIONI

- 26.1 Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si eseguono, dove non diversamente disposto, mediante posta elettronica certificata. Tali comunicazioni vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario quale risultante:
 - i) dal libro delle decisioni dei soci, per l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soci;
 - ii) dal libro delle decisioni degli amministratori, per l'indirizzo di posta elettronica certificata dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;
 - iii) dal libro delle decisioni del collegio sindacale per l'indirizzo di posta elettronica certificata dei sindaci e del revisore;
 - iv) dal libro delle decisioni dei possessori di titoli di debito, per l'indirizzo di posta elettronica certificata dei possessori di titoli di debito e del loro rappresentante comune. In caso di mancanza di un indirizzo di posta elettronica certificata, per i soggetti di cui al presente punto e verso i soggetti esterni alla società, si procede mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oppure con messaggio di posta elettronica ordinaria che dovrà essere oggetto di riscontro da parte del ricevente, attestante la ricezione del medesimo.
- 26.2 Nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico, in luogo dell'indirizzo di posta elettronica certificata della persona fisica, può essere utilizzato, per le comunicazioni da e verso l'organo amministrativo, l'indirizzo di posta elettronica certificata della società iscritto nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto-legge 185/2008.
- 26.3 Nel caso in cui la società sia amministrata mediante amministrazione plurima congiuntiva o disgiuntiva, oppure mediante consiglio di amministrazione gli amministratori possono, con decisione adottata all'unanimità, disporre l'utilizzo, per le comunicazioni da e verso l'organo amministrativo ai sensi del presente atto

costitutivo/statuto, in luogo di singole caselle di posta elettronica certificata intestate a ciascun amministratore, della casella di posta elettronica certificata della società iscritta nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto-legge 185/2008. In tal caso, dovranno essere rese disponibili a ciascun amministratore le credenziali di accesso alla predetta casella di posta elettronica certificata. La decisione adottata ai sensi del presente punto può essere revocata con decisione adottata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'organo amministrativo.

Il presente statuto è stato approvato ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. d) D.Lgs. 175/16 dal Fondo Nazionale per lo Sviluppo Economico con la Delibera 97/21 EP del 30 novembre 2021 e depositato presso il Ministero dello Sviluppo Economico.